

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, FORMA, VETTORI, ARIOSTO e BALBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1976

Istituzione presso l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della sezione speciale delle Camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano

ONOREVOLI SENATORI. — Le Camere di commercio italiane all'estero, associazioni di imprenditori italiani e stranieri che operano in paesi stranieri, ma che hanno interesse all'interscambio con l'Italia, hanno suscitato sin dal lontano 1926 l'interesse e l'attenzione degli organi dello Stato italiano, che ha recentemente rinnovato i termini del proprio riconoscimento con legge 1° luglio 1970, numero 518.

Nella scorsa legislatura, un disegno di legge presentato da senatori di gruppi diversi si è proposto di migliorare ed istituzionalizzare il rapporto tra l'Unione italiana delle camere di commercio, che associa tutte le Camere di commercio provinciali, con le Camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano ai sensi della citata legge.

Ciò allo scopo di far confluire sulle Camere di commercio italiane all'estero contributi più consistenti di quelli già erogati dal Ministero del commercio con l'estero, ricono-

scendosi in questi organismi strumenti validi per lo sviluppo degli scambi e della collaborazione economica in quei paesi ove già sia presente una comunità italiana. Ma anche con l'intento di corresponsabilizzare le categorie economiche rappresentate nelle Camere di commercio italiane riguardo all'avvenire di queste associazioni volontarie, che rappresentano nuclei importanti per l'affermazione economica italiana all'estero.

Il presente disegno di legge riprende questa proposta, che intende istituire presso la Unioncamere una apposita sezione di cui fanno parte di diritto le Camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano.

Alla sezione possono essere associate anche le Camere di commercio italiane all'estero non riconosciute dal Governo italiano, quando abbiano requisiti simili a quelli richiesti per il riconoscimento. Il Consiglio dell'Unione delibera l'associazione di tali Camere.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Sono organi della sezione speciale il comitato direttivo e la consulta degli aderenti.

Del comitato direttivo fanno parte rappresentanti del consiglio dell'Unioncamere, rappresentanti delle Camere di commercio italiane all'estero, rappresentanti designati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero del commercio con l'estero, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CNEL e dall'Associazione dei segretari generali delle Camere di commercio italiane all'estero.

La consulta degli aderenti è composta dai presidenti e dai segretari generali delle Camere di commercio italiane all'estero, legalmente riconosciute o ammesse alla sezione speciale.

Presso la sezione speciale è istituito l'Albo dei segretari generali delle Camere di commercio italiane all'estero.

La sezione, oltre ad indirizzare e coordinare l'attività delle Camere di commercio aderenti, amministra il fondo per il loro funzionamento.

Il fondo di finanziamento è alimentato dai contributi iscritti nel bilancio di spesa del Ministero del commercio con l'estero di cui all'articolo 9 della legge 1° luglio 1970, n. 518, e dai contributi erogati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in misura pari all'1 per cento delle loro entrate per imposte e tributi.

Sono previste inoltre quote di adesione delle Camere di commercio italiane all'este-

ro in una misura stabilita dalla consulta degli aderenti.

I segretari generali delle Camere di commercio italiane all'estero, nominati dai consigli camerali e che abbiano riportato il gradimento del Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 518 del 1970 e aventi cittadinanza italiana, sono iscritti d'ufficio all'albo dei segretari generali istituito presso la sezione speciale.

Una innovazione importante del presente disegno di legge è quella che consente in particolari casi di utilizzare funzionari od esperti designati dall'Unioncamere a reggere temporaneamente l'ufficio di segretario generale presso una Camera di commercio italiana all'estero, in analogia a quanto si verifica in parallele organizzazioni di altri Paesi della Comunità economica europea.

Il fondo eroga a ciascuna Camera di commercio contribuiti in relazione all'attività svolta e ai programmi presentati.

Sullo stesso fondo potranno gravare anche gli oneri derivanti dall'istituzione di un trattamento previdenziale per i segretari generali aderenti alla sezione.

Per consentire la partecipazione al fondo da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, vengono soppressi i contributi che le stesse Camere erano tenute a versare agli enti provinciali per il turismo e ai consorzi per l'istruzione tecnica e professionale, oltre a quelli derivanti dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1971, numero 557.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) è istituita la sezione speciale per le Camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709.

Della sezione suddetta fanno parte di diritto le Camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 1° luglio 1970, n. 518, sentito anche il parere dell'Unioncamere.

Possono altresì essere associate alla sezione le Camere di commercio italiane all'estero non riconosciute dal Governo italiano, ma che abbiano requisiti consimili a quelli richiesti per il riconoscimento, che ne facciano domanda e che siano ammesse su delibera del consiglio dell'Unioncamere, sentito il parere del comitato direttivo della sezione speciale.

Art. 2.

Sono organi della sezione speciale istituita presso l'Unioncamere:

- il comitato direttivo;
- la consulta degli aderenti.

Art. 3.

Il comitato direttivo è presieduto dal presidente dell'Unioncamere ed è composto da due membri del consiglio dell'Unione stessa; da due rappresentanti delle Camere di commercio italiane all'estero eletti dalla consulta degli aderenti; da due rappresentanti designati dal Ministero degli affari esteri; da due rappresentanti designati dal Ministero del commercio con l'estero; da due rappresentanti designati dal Ministero dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato; da un rappresentante designato dal CNEL; da un rappresentante designato dall'Associazione dei segretari generali delle camere di commercio italiane all'estero.

Il comitato direttivo si riunisce per gli adempimenti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e per approvare una relazione annuale al Ministero degli affari esteri, al Ministero del commercio con l'estero ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sull'attività della sezione e delle Camere aderenti.

Il comitato direttivo è convocato ad iniziativa del suo presidente o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 4.

La consulta degli aderenti è presieduta dal presidente dell'Unioncamere ed è composta dai presidenti e dai segretari generali delle Camere di cui all'articolo 1, secondo comma. Essa si riunisce in Italia o all'estero, almeno ogni triennio, per formulare osservazioni e proposte sugli indirizzi della sezione speciale.

La consulta esercita altresì le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 6 della presente legge.

Art. 5.

La sezione speciale delle Camere di commercio italiane all'estero ha compiti di indirizzo e coordinamento delle attività delle Camere aderenti, per lo sviluppo e la più organica attuazione della politica degli scambi con l'estero.

Al riguardo riceve dalle Camere aderenti le relazioni programmatiche annuali sulla loro attività, formula su di esse osservazioni e proposte per l'armonizzazione dei programmi con gli obiettivi della politica economica generale del Paese, ne verifica l'attuazione e ne valuta i dati consuntivi. Nella relazione annuale formula proposte da sottoporre all'attenzione dei competenti organi del Parlamento e del Governo.

La sezione promuove e facilita i rapporti tra gli operatori economici organizzati dalle Camere di commercio italiane all'estero e gli operatori economici italiani.

La sezione amministra, altresì, il fondo di finanziamento per le Camere di commercio italiane all'estero e cura la tenuta dell'albo dei loro segretari generali. Per lo svolgimento dei suoi compiti la sezione si avvale degli organi e degli uffici dell'Unioncamere.

Le spese per il funzionamento della sezione e dei suoi organi sono a carico del fondo di cui all'articolo 6.

Art. 6.

È istituito un fondo per il finanziamento delle Camere di commercio italiane all'estero la cui amministrazione è affidata alla sezione speciale prevista dalla presente legge.

Il fondo di finanziamento delle Camere di commercio italiane all'estero è costituito dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero previsto dall'articolo 9 della legge 1° luglio 1970, n. 518.

Il fondo è altresì alimentato dalle quote di adesione delle Camere di commercio italiane all'estero, il cui ammontare è stabilito dalla consulta degli aderenti e dai contributi erogati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in una misura pari all'1 per cento delle loro entrate per imposte e tributi.

La gestione del fondo e l'erogazione dei contributi previsti dal citato articolo sono affidate alla sezione speciale istituita dalla presente legge, che riceve le richieste di contributo delle Camere aderenti, contestualmente alla relazione programmatica di cui al precedente articolo 5, e determina la misura dei contributi da erogare, valutando in particolare l'opera svolta e da svolgere a favore dello sviluppo delle relazioni commerciali in Italia e l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale, tenendo conto degli orientamenti generali di politica estera e di politica degli scambi.

Art. 7.

È istituito l'albo dei segretari generali delle Camere di commercio italiane all'estero, riconosciute dal Governo italiano, la cui tenuta è affidata alla sezione speciale prevista dalla presente legge.

Sono iscritti d'ufficio a detto albo i segretari generali di cittadinanza italiana, nominati dai consigli camerali e che abbiano riportato il gradimento del Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° luglio 1970, n. 518.

Sono altresì iscritti all'albo predetto per la durata del loro incarico i funzionari od esperti designati dall'Unioncamere, d'intesa con i consigli camerali interessati, a reggere temporaneamente l'ufficio di segretari generali presso una Camera di commercio italiana all'estero.

In tal caso le spese di missione gravano sul fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, fermo restando il trattamento economico per la funzione esercitata, regolato dai singoli ordinamenti locali.

Sullo stesso fondo potranno gravare gli oneri dipendenti dall'eventuale istituzione di un trattamento previdenziale ed assistenziale per i segretari generali delle Camere di commercio aderenti alla sezione, che la stessa ha facoltà di istituire a richiesta degli interessati.

Art. 8.

Allo scopo di provvedere al finanziamento del fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, è soppresso l'obbligo per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi agli enti provinciali per il turismo ed ai consorzi per l'istruzione tecnica e professionale.

È altresì abrogato l'articolo 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.